



difesa dall'avv. [REDACTED] in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso procuratore

**Appellata**

**Nonché**

[REDACTED] s.p.a.

**Appellata contumace**

**CONCLUSIONI:** all'udienza del 30.11.2022, svolta mediante trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni con note scritte inviate telematicamente che ivi devono ritenersi integralmente riportate e la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

**Motivi della decisione in fatto ed in diritto**

Con atto di citazione notificato l'11 aprile 2017 [REDACTED] convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Trani, [REDACTED] S.p.a., quale impresa territorialmente designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la [REDACTED] spa e il Comune di Barletta per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"accertare la responsabilità dell'autoveicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro di causa nonchè del Comune di Barletta per omessa manutenzione e segnalazione della presenza sulla banchina stradale di lunghi e profondi canali di scolo, di cui è custode o, in subordine, a qualsiasi altro titolo di responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, in via esclusiva o solidale, del Fondo di Garanzie Vittime della strada e del Comune di Barletta e, per l'effetto, condannare la compagnia di [REDACTED] s.p.a...impresa designata quale Fondo di garanzia vittime della strada, e/o il Comune di Barletta, al risarcimento di tutti i danni subiti dalle odierne deducenti, che si quantificano in:* a) € 48.815,70 in favore della sig.ra [REDACTED] ovvero nella maggior/minor somma da determinarsi in corso di causa, anche a seguito di CTU medico legale, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale biologico, ivi compreso il danno estetico e morale, nonché a titolo di inabilità temporanea, totale e parziale, rimborso spese mediche, di assistenza e patrocinio della fase stragiudiziale; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal giorno del sinistro e fino all'integrale soddisfo; b) € 3.000,00 in favore della sig.ra [REDACTED] ovvero nella maggior/minor somma da determinarsi in corso di causa, a seguito di CTU meccanica, a titolo di valore commerciale della autovettura Citroen C3 tg. [REDACTED] nonchè spese di rottamazione, reimmatricolazione e messa su strada; f.r.a.m. (fermo reperimento mezzo analogo) e spese



*legali della fase stragiudiziale; condannare, conseguentemente, chi di dovere, alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa tutti, da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio”.*

A fondamento della domanda deducevano che il 19 ottobre 2013, alle 19:15 circa, [REDACTED] percorreva via [REDACTED] con direzione Barletta alla guida dell'autovettura Citroen C3 targata [REDACTED] di proprietà di [REDACTED] sulla stessa strada, in direzione opposta, transitava un'autovettura, rimasta successivamente ignota, che, nel tentativo di effettuare un sorpasso ad un'altra autovettura marciante nel suo stesso senso di marcia, in prossimità del civico 203, invadeva la corsia di marcia della Citroen C3, costringendo [REDACTED] ad una sterzata verso destra per evitare l'impatto frontale. A seguito di questa manovra, data la presenza lungo la banchina stradale di profondi e lunghi canali di scolo scoperti, non protetti, non segnalati e non visibili per la scarsa illuminazione, e per la sterpaglia traboccante dagli stessi, la Citroen C3 si ribaltava e scarrocciava al suolo riportando ingenti danni, mentre [REDACTED] subiva lesioni personali. Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di Barletta, che effettuava i rilievi e redigeva relazione di servizio.

[REDACTED] spa, quale impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Il Comune di Barletta si costituiva pure in giudizio, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, accertare la responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione dell'evento lesivo e ridurre il risarcimento ai sensi dell'articolo 1227 co. 1 e 2 c.c..

La [REDACTED] spa rimaneva contumace.

All'esito della prova per testi, c.t.u. medico legale e ctu tecnico estimativa, con sentenza n. 775/2021 il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, rigettava la domanda nei confronti [REDACTED] spa, mentre - riconosciuta la concorrente responsabilità del Comune di Barletta e di [REDACTED] [REDACTED] nella produzione dell'evento dannoso - condannava il Comune di Barletta a pagare ad [REDACTED] [REDACTED] la somma di euro 11.463,91 e ad [REDACTED] [REDACTED] la somma di euro 1175,00, il tutto oltre interessi; compensava le spese di lite tra le attrici e il Comune di Barletta e condannava le attrici al pagamento delle spese processuali in favore [REDACTED] spa nella misura di euro 5000,00 oltre accessori.



A fondamento della decisione il giudice di primo grado rilevava che: 1. parte attrice non aveva assolto all'onere di provare che l'evento era avvenuto in dipendenza di una situazione di fatto determinata dalla condotta del conducente del veicolo pirata in quanto, l'unico teste validamente addotto, [REDACTED] era inattendibile, aveva descritto una dinamica del sinistro inverosimile e reso una deposizione generica; 2. il sinistro si era verificato a causa della concorrente condotta di [REDACTED] e del Comune di Barletta, nella misura del 50% per ciascuno, in quanto la [REDACTED] aveva tenuto una condotta di guida gravemente negligente ed imprudente, mentre l'ente comunale era responsabile ex art. 2043 c.c., per non aver protetto il canale di scolo con un guardrail.

Il giudice di prime cure liquidava il danno patrimoniale e non patrimoniale per le lesioni subite da [REDACTED] nella misura di euro 22.920,82, poi decurtata del 50% per il concorso di colpa; liquidava inoltre in favore di [REDACTED] il danno materiale nella misura complessiva di euro 2.350,00, che dimidiava per il concorso di colpa della conducente dell'auto.

Rigettava invece la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali, essendosi le attrici limitate a produrre parcelle sottoscritte dal difensore, non quietanzate, relative ad una generica *prestazione di consulenza e assistenza stragiudiziale* non riportante le attività effettivamente espletate.

Avverso detta sentenza, con atto di citazione tempestivamente notificato, hanno proposto appello [REDACTED] e [REDACTED] chiedendo, in riforma delle statuizioni del primo grado e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"nel merito, dichiarare viziata in fatto e diritto la sentenza esecutiva n. 775/2021, rep. N. 966/2021 del 14/04/2021, resa a seguito di trattazione della causa iscritta al R.G. 2392/2017, emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Trani, Dott. Elio Di Molfetta, e pubblicata in data 18/04/2021 e veder di conseguenza, previa sua riforma, condannati i suddetti appellati, in via esclusiva o solidale, al risarcimento di tutti i danni subiti dalle odierne appellanti, che si quantificano in: a) € 26.728,62, in favore della sig.ra [REDACTED] a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale biologico, ivi compreso il danno estetico e morale, nonché a titolo di inabilità temporanea, totale e parziale, rimborso spese mediche, oltre all'importo di € 1.500,00 a titolo di rimborso spese di assistenza e di patrocinio della fase stragiudiziale; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal giorno del*



sinistro fino all'integrale soddisfo; b) €. 2.350,00, in favore della sig.ra [REDACTED] a titolo di valore commerciale della autovettura Citroen C3 tg. [REDACTED] nonché spese di rottamazione, reimmatricolazione, messa su strada e f.r.a.m. (fermo reperimento analogo mezzo); oltre all'importo di €. 500,00 a titolo rimborso spese di assistenza e di patrocinio della fase stragiudiziale; • condannare, in solido tra loro, i ridetti appellati, alla rifusione delle spese tutte, comprese quelle di CTU tecnica e medica, nonché dei diritti ed onorari di causa di ambedue i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, compresa la fase della negoziazione assistita".

Si è costituita [REDACTED] S.p.a. chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) In via principale rigettare l'appello perché infondato; 2) In via subordinata:-a) Dichiarare la inammissibilità della domanda di risarcimento danni a cose proposta dalla sig.ra [REDACTED] -b) Rigettare qualunque domanda e/o pretesa nei confronti [REDACTED] S.p.A. in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata; C) In ogni caso condannare le appellanti alla rifusione delle spese processuali".

Anche il Comune di Barletta si è costituito in giudizio, istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Rigettare l'atto di appello in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza del Tribunale di Trani n. 775/2021, emessa nel giudizio di primo grado n. 2392/2017 R.G., pubblicata il giorno 18/09/2021, in relazione alla posizione del Comune di Barletta; - In estremo subordine, in caso di accoglimento del presente appello, per la parte eccedente il 50% di responsabilità attribuita all'ente locale, in adesione alle deduzioni svolte nell'atto di appello dalle appellanti dichiarare la responsabilità nella vicenda [REDACTED] S.p.A., Compagnia di Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, nonché della [REDACTED] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore e condannare dette compagnie assicurative al risarcimento dell'ulteriore danno ex adverso richiesto. - condannare alle spese e competenze di lite".

Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, a seguito di trattazione scritta all'udienza del 30 novembre 2022 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..

Va preliminarmente dichiarata la contumacia di [REDACTED] spa, che non si è costituita nel presente giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di appello.

Con il primo articolato motivo di gravame le appellanti lamentano il difetto e la contraddittorietà della motivazione, l'errata valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c., l'errata e falsa applicazione della legge.



In particolare, contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la responsabilità [REDACTED] spa, ritenendo inverosimile e generica la deposizione del teste [REDACTED] deducono che il giudice di prime cure ha effettuato una lettura parziale della testimonianza del [REDACTED] e della documentazione prodotta in primo grado, ed in particolare della relazione della Polizia locale di Barletta. Sostengono che la deposizione del teste, attendibile, sarebbe sufficiente a fornire la prova della dinamica del sinistro e del nesso di causalità tra la condotta del conducente dell'auto pirata e l'uscita di strada della Citroen C3.

Il motivo è privo di pregio.

Posto che è pacifico che non vi è stato urto tra la Citroen C3 e l'asserita auto pirata, va premesso che, in base ad un orientamento costante della Cassazione, condiviso da questa Corte, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. a), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto (v. Cassazione civile sez. III, 18/09/2015, n.18308 ; Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 25/7/1995, n. 8086; Cass., 8/3/1990, n. 1860). Inoltre, l'onere probatorio va assolto dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore: spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione dell'evento lesivo subito e dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr. Cass. 10/06/2005, n. 12304).

Nel caso di specie, l'appellante, che ne era onerata, non ha fornito detta prova rigorosa.

Ritiene la Corte che il Giudice di primo grado abbia valutato puntualmente il materiale probatorio acquisito, anche in considerazione del fatto che, come detto, nelle cause intentate contro il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata, il Fondo non ha possibilità di contraddire alla dinamica del sinistro se non sulla base dei rilievi della P.G., allorquando svolti.

Correttamente invero il primo giudice, dopo aver dichiarato nulla la deposizione del teste [REDACTED] in quanto incapace ex art. 246 cpc, ha ritenuto del tutto insufficiente ai fini della



puntuale ricostruzione del sinistro quanto riferito dall'unico teste addotto, [REDACTED] [REDACTED] in considerazione sia della inverosimiglianza della dinamica descritta, sia della genericità della deposizione.

In primo luogo, ha correttamente evidenziato che, secondo la descrizione del teste, *“a fronte di un veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia e che aveva invaso la carreggiata percorsa dall'attrice, quest'ultima... avrebbe sterzato alla sua destra per evitare l'impatto. Tuttavia, avendo l'auto pirata invaso la corsia percorsa dall'attrice, sgombra ormai da quest'ultima, non è chiaro come mai l'auto rimasta non identificata non abbia poi attinto l'auto del teste, -che seguiva l'auto attorea a pochissima distanza (quantificata dal teste medesimo in 10-15 mt.)... e che si era fermata sulla destra subito dopo l'uscita di strada della Citroen”.*

Le appellanti per contrastare detta affermazione hanno sostenuto che l'impatto tra l'auto pirata e quella del [REDACTED] non si sarebbe verificato in quanto l'auto pirata, trovandosi di fronte l'autovettura della [REDACTED] avrebbe a sua volta sterzato verso destra al fine di evitare l'impatto; tuttavia tale circostanza non è stata minimamente dedotta né tantomeno dimostrata in giudizio, non avendone fatto cenno neanche il teste.

In ogni caso, dirimente ai fini della mancata prova della dinamica del sinistro è la circostanza che il teste [REDACTED] è stato generico su una circostanza essenziale, non essendo stato in grado di riferire alcunché in ordine alla distanza esistente tra la Citroen e il veicolo pirata nel momento in cui la predetta auto sterzò a destra per evitare l'impatto. Condivisibile ed immune da censure è l'assunto del primo giudice secondo cui *“al fine di accertare la sussistenza di un nesso causale tra l'invasione, da parte dell'auto pirata, della carreggiata occupata dalla Citroen e la manovra da questa compiuta per evitare la collisione con la prima, sarebbe stato necessario dimostrare l'insussistenza di uno spazio libero sufficiente per la prosecuzione dell'auto attorea sulla propria corsia di marcia, potendo ritenersi giustificata la manovra improvvisa di tale ultima auto verso destra soltanto laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non vi fosse stata la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione. Non avendo la parte attrice dimostrato tale fondamentale circostanza non ha, in sostanza, provato il nesso causale tra condotta del conducente rimasto ignoto e sinistro stradale....la parte attrice non ha assolto all'onere di provare che l'evento è avvenuto in dipendenza di una situazione di fatto posta in essere dalla condotta del conducente del veicolo pirata, senza la*



*quale il danno non si sarebbe verificato. Sicché non vi sono elementi per affermare che l'incidente è stato una conseguenza, sia pure mediata e indiretta, della circolazione".*

Ulteriori elementi di perplessità inducono a concludere che le appellanti non hanno provato in modo adeguato e rigoroso non solo il nesso causale tra la condotta colposa dell'auto pirata e l'uscita di strada della Citroen, ma la stessa precisa dinamica del sinistro. A tal fine va evidenziato che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'attrice si era limitata a dedurre che *"l'auto pirata nel tentativo di effettuare un sorpasso ad altra autovettura marciante nel suo stesso senso di marcia, invadeva la corsia di marcia dell'autovettura Citroen C3, costringendo [REDACTED] ad una sterzata verso destra al fine di evitare l'impatto frontale"*, così allegando che la causa della sterzata a destra della [REDACTED] era stata *l'invasione di corsia da parte dell'auto pirata* - circostanza evidentemente non provata alla luce delle dichiarazioni del teste [REDACTED] che non era in grado di riferire *"a che distanza fosse l'auto che proveniva dall'opposta direzione rispetto alla Citroen quando questa ha effettuato la sterzata a destra"*.

Non può non apprezzarsi una significativa discrasia tra la dinamica descritta in citazione e quanto da [REDACTED] [REDACTED] dichiarato alla Polizia municipale, peraltro non nell'immediatezza dei fatti, allorchè la stessa riconduceva la turbativa posta in essere dal veicolo non identificato non tanto ad una invasione di corsia (*"Tengo a precisare altresì che tale autovettura circolava quasi al centro strada con tendenza a invadere la mia corsia legale di marcia"*), ma al fatto di essere stata *"abbagliata"* (*"... allorquando venivo abbagliata da altra autovettura proveniente dall'opposto senso di marcia..."*, *"Abbagliata e molto spaventata, istintivamente sterzavo verso destra cercando al contempo di frenare per evitare l'impatto frontale con la suddetta autovettura. Nelle predette circostanze perdevo quindi il controllo della autovettura da me condotta finendo in testa coda"*). Inoltre, in quell'occasione la [REDACTED] non faceva alcun riferimento a tentativo di sorpasso effettuato dall'auto pirata.

Desti perplessità che, in tale circostanza, il particolare del *tentativo di sorpasso*, senza dubbio di non scarsa rilevanza nella causazione dell'evento, in quanto avrebbe determinato l'invasione della corsia opposta, sia stato omesso dalla danneggiata.

A ciò aggiungasi che non vi è piena coincidenza tra la predetta dinamica del sinistro descritta in citazione e le dichiarazioni rese dal teste [REDACTED] che, da un lato, ha riferito che l'auto non identificata invase la corsia di marcia della Citroen C3 *"in gran parte"* e,



quindi, non completamente, non consentendo così di inferire l'impossibilità per la Citroen C3 di evitarla (anche in considerazione del fatto che il teste non è stato in grado di riferire a quale distanza era l'auto pirata rispetto alla Citroen quando questa effettuava la sterzata a destra); dall'altro, il teste ha nuovamente introdotto la circostanza dell'*abbagliamento*, di cui, come si è detto, non vi è alcuna traccia nell'atto di citazione.

Nell'atto di appello le attrici deducono che l'*abbagliamento* da parte dell'auto pirata determinava l'impossibilità di focalizzarla, sia da parte della conducente della Citroen che da parte del teste, e lamentano che il primo giudice abbia ommesso di considerare come l'accecamento della conducente della Citroen, causato dagli abbaglianti accesi del veicolo pirata, abbia determinato la improvvisa sterzata a destra della [REDACTED] (cfr. pag 8-9 atto di appello).

Senonché, come già evidenziato, nell'atto di citazione in primo grado manca il benché minimo riferimento agli abbaglianti accesi dell'auto pirata, ed all'*abbagliamento* della conducente della Citroen C3 quale causa della sterzata a destra che, invece, ivi veniva ascritta esclusivamente all'invasione di corsia.

Quanto poi ai dubbi sull'attendibilità del teste [REDACTED] rileva che lo stesso non veniva rinvenuto *in loco* all'arrivo della Polizia municipale, apparendo alquanto poco credibile che egli si allontanasse dal luogo del sinistro dopo soli 10 minuti, senza attendere gli organi di polizia (tenuto conto della gravità dell'incidente nonché delle circostanze in cui lo stesso si era verificato) al fine di fornire ai pubblici ufficiali ogni utile indicazione su quanto visto, ma neppure abbia ritenuto di recarsi spontaneamente nei giorni successivi presso un qualsivoglia ufficio di polizia, per riferire quanto era a sua conoscenza; il teste veniva indicato per la prima volta solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..

Infine, il teste non era in grado di riferire nè il modello, né il colore, né qualunque altro elemento utile all'individuazione del veicolo rimasto non identificato.

Del tutto irrilevante appare, infine, quanto riportato nella relazione della Polizia municipale di Barletta che, intervenuta subito dopo il sinistro, non rinveniva alcuna traccia del presunto veicolo pirata, né tracce di frenata, e si limitava a ricostruire la dinamica del sinistro esclusivamente sulla base delle dichiarazioni della conducente della Citroen C3.



Con il secondo motivo di gravame le appellanti contestano il riconosciuto concorso di colpa, nella misura del 50%, della conducente della Citroen, sostenendo che la [REDACTED] non avesse tenuto alcuna condotta negligente, che il canale di scolo era pericoloso e non visibile in quanto la strada non era ben illuminata ed era comunque coperto da erba, pure non visibile e che, trattandosi di strada di campagna, la presenza di erba non poteva far presumere l'esistenza di una situazione di pericolo nascosta.

Anche detto motivo è privo di pregio, avendo correttamente il primo giudice ravvisato una concorrente condotta colposa della conducente della Citroen C3 nella causazione dell'evento dannoso in misura paritaria rispetto a quella del Comune di Barletta.

Una volta escluso che il sinistro si fosse verificato per la condotta colposa di un'auto pirata, è stato correttamente ritenuto che la [REDACTED] avesse tenuto una condotta di guida gravemente negligente andando a finire, senza frenare (come emerso in corso di causa ed attestato dalla Polizia Municipale nella relazione), nel canale di scolo posto a ben 2 mt. dal ciglio stradale e largo circa 50 cm, visibile anche nelle ore notturne per la presenza di un impianto di illuminazione pubblica posto nelle immediate vicinanze.

Dalle fotografie prodotte dalle stesse parti attrici, odierne appellanti, si evince che sulla strada percorsa dalla [REDACTED] in prossimità del punto di verifica del sinistro, vi erano pali della pubblica illuminazione dotati di doppio lampione, che irradiavano luce in una duplice direzione, sia verso la sede stradale sia verso la carreggiata laterale dove era presente il canale di scolo: tanto escludeva la non visibilità del canale di scolo che, pur profondo, era percepibile, anche per la presenza sui bordi di erba. Considerato che il tratto in cui era presente il canale di scolo era completamente asfaltato e non recava presenza di altra vegetazione (non trattandosi di strada di campagna), la presenza di erbacce era indice di un'interruzione dell'asfalto e dunque di un pericolo.

La distanza del canale di scolo dalla linea di delimitazione della carreggiata, di circa 2 mt, rendeva il canale pericoloso non per chi transitava regolarmente sulla sede stradale, ma solo per chi, come l'attrice, teneva una condotta di guida gravemente negligente ed usciva bruscamente fuori dalla sede stradale.

Inoltre, la mancata frenata dell'autovettura e la perdita di controllo del mezzo, unitamente alle conseguenze del sinistro (il ribaltamento dell'autovettura ed i gravi danni alla stessa, che ne comportavano la rottamazione) costituiscono indice dell'eccessiva



velocità tenuta dalla Citroen C3 in un tratto di strada in cui il limite di velocità era di 50 km/h, come indicato da segnale stradale presente proprio in prossimità del punto del sinistro. Né ad escludere tale circostanza può valere il mero rilievo, pure sollevato dall'appellante, che la Polizia municipale non elevò alcuna contravvenzione alla conducente della Citroen C3.

Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte relativa alla quantificazione del danno per le lesioni patite da [REDACTED]

L'appellante, pur avendo accettato la quantificazione dei postumi nella misura del 9% e l'invalidità temporanea determinata dal CTU, lamenta la mancata personalizzazione del danno biologico nella misura del 20%. A tal fine chiede che la Corte applichi la personalizzazione sulla base di presunzioni, alla luce dei numerosi interventi chirurgici ed esami diagnostici ai quali l'appellante fu sottoposta per riparare i danni che, però, persistono dal punto di vista funzionale ed estetico.

Anche detto motivo è privo di pregio.

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. Civ. VI, 4.3.2021 n. 5865).

La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerunmque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. civ. sez. III, 04/08/2022, n. 24227; Cass. n. 28988/2019; n. 7513/2018, n. 10912/2018, n. 23469/2018, n. 27482/2018).



Dunque, le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno alla persona sono un fatto costitutivo della pretesa, devono essere allegare in modo circostanziato e provate.

Nel caso di specie, dette circostanze sono rimaste del tutto indimostrate atteso che parte appellante, a fronte del rigetto delle richieste di prova orale sui capitoli articolati sul punto in primo grado, non risulta aver specificamente reiterato le relative richieste in sede di precisazione delle conclusioni, né tantomeno ha riproposto le richieste istruttorie con l'atto di appello. Invero, con il gravame le attrici si sono limitate a chiedere l'aumento per la personalizzazione sulla base di presunzioni, senza in alcun modo reiterare le richieste di prova articolate in primo grado e rigettate dal giudice di prime cure.

Per principio pacifico, nell'ipotesi in cui il Tribunale provveda nel corso del giudizio, espressamente, sulle istanze istruttorie, come avvenuto nel caso di specie con provvedimento del 10/07/2018, l'appellante che intenda riproporle deve farne espresso motivo di impugnazione argomentando in relazione alla loro ammissibilità e rilevanza, non potendosi limitare ad una semplice loro reiterazione (Cass. n. 1532/2018), reiterazione neanche proposta dall'odierna appellante.

Con il quarto motivo le appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali.

A fondamento della domanda parte appellante, in primo grado, si era limitata a depositare due parcelle, una di € 1.500 € per le prestazioni in favore di [REDACTED] ed una di € 500,00 in favore di [REDACTED] aventi ad oggetto, quale prestazione, *consulenza e assistenza stragiudiziale scontro del 19/10/2013 contro Comune di Barletta nonché contro fondo di garanzie vittime della strada*; null'altro è specificato nelle due parcelle.

È insegnamento della Suprema Corte che le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, ed il riconoscimento della loro utilità è soggetto ad una valutazione *ex ante*; anche se riguardanti l'attività di un avvocato, hanno natura differente dalle spese sostenute nell'ambito del giudizio (spese processuali vere e proprie); sono dunque soggette agli oneri di domanda, allegazione e prova richiesti per le altre voci di danno emergente. La loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, dev'essere valutata *ex ante*, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove



dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso (Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, n. 32483; conf. Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, n.16612; Cass. Civ., Sez. U. n. 16990 del 10.10.2017). Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017).

Sotto altro profilo, le prestazioni stragiudiziali che siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, si da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, hanno, anche esse, natura di prestazioni giudiziali, come la preventiva richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore ai sensi della L. n. 990 del 1969, che integra esercizio di attività stragiudiziale puramente strumentale a quella giudiziale, essendo condizione per la proponibilità dell'azione risarcitoria" (v. anche Cass. Sez. 11, 2275/2006 e Cass. Sez. 111, 6422/2017).

Facendo applicazione dei suesposti principi, il giudice di primo grado ha correttamente rigettato la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali in quanto, innanzitutto, fondata su una mera parcella non quietanzata, redatta dallo stesso difensore, riportante una generica prestazione di consulenza e assistenza stragiudiziale. La specificazione contenuta nell'atto di appello, secondo cui nella parcella si faceva riferimento al sinistro per cui è causa, nulla aggiunge in termini di specificità in quanto nella predetta parcella non si fa alcun riferimento a quali attività in fase stragiudiziale il difensore avrebbe posto in essere, attività non specificamente allegate né tantomeno provate. Invero, nel fascicolo di parti attrice è presente soltanto, a comprova di attività poste in essere dal difensore prima del giudizio, soltanto la lettera di richiesta di risarcimento danni inoltrata [REDACTED] e al Comune di Barletta. Nessun'altra attività stragiudiziale risulta essere stata espletata dal difensore, risarcibile quale danno emergente.

D'altro canto, ove l'attività posta in essere dal difensore (ad es. richiesta di risarcimento stragiudiziale) è strettamente funzionale alla successiva azione risarcitoria, non si verte in ipotesi di spese stragiudiziali autonomamente rimborsabili ma di spese giudiziali.



Da ultimo, privo di pregio è il rilievo mosso dall'appellante, secondo cui il giudice avrebbe rigettato detta domanda senza che le controparti avessero contestato specificamente (sollevando una *eccezione in senso stretto*) le attività effettivamente espletate in via stragiudiziale; tanto non corrisponde al vero in quanto a pagina 9 della comparsa di costituzione in primo grado [REDACTED] si legge espressamente che *"per ciò che attiene poi le reclamate spese inerenti all'assistenza della fase stragiudiziale, rilevato che difetta adeguata prova al riguardo e che, in linea generale non è dovuto compenso per prestazioni stragiudiziali allorché l'attività sia connessa e complementare con quella giudiziale, se ne contesta sia la ripetibilità dalla compagnia che l'ammontare"*.

Dunque tempestivamente la compagnia aveva specificamente contestato la debenza e l'ammontare di detta pretesa.

Con il quinto motivo di gravame l'appellante ha contestato la condanna alle spese in favore di [REDACTED] spa, in luogo della compensazione, nonché l'entità delle stesse.

Anche tale motivo di censura è infondato: la condanna delle attrici in primo grado in favore di [REDACTED] risponde al principio di soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c..

Quanto invece alla doglianza relativa al quantum delle spese, € 5.000,00 per compensi professionali, superiore alla media dello scaglione applicato (pari a € 4.835,00), ritiene la Corte che il lievissimo arrotondamento operato dal giudice di prime cure sia giustificabile in considerazione dell'attività effettivamente espletata in primo grado, ed in particolare di quella istruttoria (espletamento di due CTU, oltre a quella orale).

Con l'ultimo motivo di gravame le appellanti hanno anche censurato la decisione del primo giudice di compensare integralmente le spese di lite tra loro ed il Comune di Barletta: il primo giudice, avendo accertato una responsabilità del 50% dell'ente comunale, avrebbe dovuto condannarlo alla parziale rifusione delle spese di lite in favore delle attrici, con compensazione nella medesima misura del 50%.

Il motivo è fondato.

In ragione dell'accoglimento seppur in misura parziale della domanda, tenuto conto della concorrente responsabilità dell'attrice e del Comune di Barletta, il giudice di prime cure, facendo corretta applicazione dei principi di cui agli articoli 91 e 92 cpc, avrebbe dovuto compensare le spese di lite in ragione del 50% tra le attrici e il Comune di Barletta e condannare l'ente convenuto al pagamento della residua metà.



Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma del punto 3) del dispositivo della sentenza appellata, il Comune di Barletta va condannato al pagamento, in favore delle attrici, della metà delle spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al "*decisum*" e non al "*disputatum*" (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con compensazione tra le dette parti della residua metà.

Quanto invece alle spese del presente giudizio di appello, in ossequio al principio della soccombenza le appellanti vanno condannate alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] spa, nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai parametri per la liquidazione dei compensi di cui al D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria.

Tra le appellanti ed il Comune di Barletta ritiene infine la Corte che le spese del giudizio di appello vadano integralmente compensate, tenuto conto dell'accoglimento, solo in minima parte, di un unico motivo di appello, e della prevalente soccombenza delle appellanti in considerazione dell'infondatezza dei residui motivi di gravame.

#### P.Q.M

La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED] avverso la sentenza n. 775/2021 emessa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica, in data 18.04.2021 e pubblicata in pari data nei confronti [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della strada, del Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante p.t., e nella contumacia di [REDACTED] spa, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Barletta alla rifusione della metà delle spese di lite in favore delle attrici, che liquida nella misura di € 2.772,5, di cui € 272,5 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, Iva e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con compensazione tra le parti della residua metà;
- 2) rigetta nel resto l'appello;



- 3) condanna le appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della [REDACTED] S.p.A. delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- 4) dichiara integralmente compensate tra le appellanti ed il Comune di Barletta le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 1° marzo 2023

**Il Consigliere Relatore**

**Dott.ssa Maristella Sardone**

**Il Presidente**

**Dr. Michele Ancona**

